

Direttiva per la tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese

Articolo 1

Definizioni e modalità di registrazione

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Titolo I della Parte I (articolo 1, comma 1.1) dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito richiamato come "Testo integrato della qualità"). Alle citate definizioni si aggiungono le seguenti:
- a) per "periodi di condizioni eccezionali" sulle reti MT e BT si intendono i periodi di ore consecutive determinati secondo l'allegata scheda A;
 - b) per "periodi di condizioni normali" sulle reti MT e BT si intendono i periodi diversi dai periodi di condizioni eccezionali;
 - c) per "casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza", si intendono i casi in cui non sussistano le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle operazioni di ripristino della fornitura dettate dalle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, o in cui le operazioni di ripristino della fornitura siano impedito o ritardate per applicazione di provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente per motivi di sicurezza;
 - d) per "eventi eccezionali" si intendono eventi che provocano danni agli impianti e interruzioni dell'alimentazione di energia elettrica anche in periodi di condizioni normali in zone circoscritte (es: trombe d'aria, valanghe, etc.), per superamento dei limiti di progetto degli impianti;
 - e) per "Fondo" si intende il Fondo per eventi eccezionali di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.
- 1.2 Per le imprese distributrici, ai fini del presente provvedimento si applicano le modalità di registrazione delle interruzioni, incluse le modalità di identificazione dei clienti coinvolti nelle interruzioni, di cui al Titolo II della Parte I del Testo integrato della qualità, con le integrazioni definite nel presente provvedimento.
- 1.3 Per l'impresa di trasmissione, ai fini del presente provvedimento si applicano le modalità di registrazione delle disalimentazioni di cui al Titolo VIII dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04, con le integrazioni definite nel presente provvedimento.

Articolo 2

Finalità e principi generali

- 2.1 Il presente provvedimento persegue la duplice finalità di provvedere a un rimborso forfetario per il disagio subito dai clienti BT e MT nel caso di interruzioni di durata prolungata oltre gli *standard* fissati dal presente provvedimento, originate a qualunque livello di tensione del sistema elettrico e

per qualunque causa , e di promuovere il tempestivo ripristino del servizio per le interruzioni da parte delle imprese di distribuzione e dell'impresa di trasmissione.

- 2.2 Gli oneri relativi ai rimborsi erogati ai clienti sono posti a carico del Fondo nel caso di interruzioni occorse in periodi di condizioni eccezionali e/o per eventi eccezionali, come identificati dal presente provvedimento. Sono altresì a carico del Fondo gli oneri proporzionali alla quota di durata di interruzione riconducibile ai casi di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, o alla quota di rimborsi eccedente il tetto massimo di esposizione di cui all'articolo 8.
- 2.3 In caso di interruzioni che interessino sia la rete di trasmissione nazionale sia le reti di distribuzione, l'onere dei rimborsi ai clienti finali è ripartito tra l'impresa di trasmissione e l'impresa di distribuzione secondo i criteri indicati nel presente provvedimento, salvo l'occorrenza di periodi di condizioni eccezionali e/o di eventi eccezionali e/o di casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.

Articolo 3

Standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica

- 3.1 Ai fini del presente provvedimento, il tempo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica è il tempo, misurato in minuti e valutato per ogni singolo cliente interessato, intercorrente tra l'istante di inizio dell'interruzione e l'istante di fine della stessa, valutato come l'istante in cui la tensione sul punto di consegna di detto cliente è stata ripristinata ai valori normali e tale ripristino è durato per almeno un'ora.
- 3.2 Ai soli fini della verifica degli *standard* di qualità di cui al presente articolo, qualora per un cliente l'alimentazione di energia elettrica venga provvisoriamente ripristinata dopo una prima interruzione e il medesimo cliente subisca una seconda interruzione il cui inizio decorre entro un'ora dal ripristino provvisorio, ai fini del presente provvedimento si considera un'unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate, al netto del periodo di ripristino provvisorio. Le imprese distributrici hanno facoltà di considerare la somma delle durate al lordo del periodo di ripristino provvisorio.
- 3.3 Ai soli fini della verifica degli standard di qualità di cui al presente articolo e salva la condizione di cui al comma precedente, si considera ripristinata l'alimentazione di energia elettrica attraverso l'inserzione di gruppi di generazione provvisori o l'utilizzo di connessioni di emergenza, nelle seguenti condizioni:
 - a) per i clienti con potenza contrattuale superiore a 100 kW ed inferiore o uguale ai 300 KW, quando sia ripristinata una potenza pari almeno al 70% della potenza contrattuale
 - b) per i clienti con potenza contrattuale superiore a 300 kW, quando sia ripristinata una potenza pari almeno al 50% della potenza contrattuale.
- 3.4 Sono definiti nella tabella 1, distintamente per i clienti MT e BT, *standard* di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica:

- a) in caso di interruzioni senza preavviso per i clienti BT e MT appartenenti ad ambiti di alta, media o bassa concentrazione;
 - b) in caso di interruzioni con preavviso per tutti i clienti BT e MT.
- 3.5 Ai clienti finali localizzati ad altitudini superiori a 1.500 m s.l.m. si applicano gli standard relativi all'utenza di bassa concentrazione, indipendentemente dal grado di concentrazione applicabile al Comune di appartenenza.

Tabella 1 – Standard per il tempo massimo di ripristino della fornitura

Tipo di interruzione	Grado di concentrazione territoriale per clienti BT e MT	Standard per clienti BT [ore]	Standard per clienti MT [ore]
Interruzioni senza preavviso	• Alta concentrazione	8	4
	• Media concentrazione	12	6
	• Bassa concentrazione	16	8
Interruzioni con preavviso	Tutti i gradi di concentrazione	8	8

- 3.6 Gli standard di qualità di cui alla tabella 1 non si applicano nei casi di evacuazione della popolazione per effetto di provvedimenti della pubblica Autorità competente in caso di calamità naturali, limitatamente ai clienti interessati da detti provvedimenti. In tali casi l'impresa distributrice ha l'obbligo di conservare la documentazione necessaria a comprovare l'esclusione, e deve darne conto nel registro delle interruzioni con annotazione separata dall'attribuzione delle cause e delle origini.
- 3.7 Le imprese distributrici assicurano la minimizzazione dei disagi alla clientela per l'effettuazione di interruzioni con preavviso e adottano ogni misura ragionevole e conforme alla norme di sicurezza utile ad evitare il ripetersi di interruzioni con preavviso a breve distanza di tempo per la stessa utenza.
- 3.8 In caso di interruzioni con preavviso relative a clienti MT, interruzioni di durata maggiore dello standard applicabile sono possibili in base a un accordo scritto con il cliente o i clienti interessati, alimentati dallo stesso impianto; in tali casi non si applicano i rimborsi previsti. L'accordo non può comportare maggiori costi per i clienti, quali a titolo esemplificativo costi relativi al lavoro straordinario nei giorni festivi o nelle ore notturne.

Articolo 4

Rimborsi per interruzioni prolungate

- 4.1 In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione definiti dall'articolo 3, anche qualora l'interruzione occorra in periodi di condizioni eccezionali e/o per effetto di eventi eccezionali e/o di casi di

sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, l'impresa distributrice versa un rimborso ad ogni cliente coinvolto nell'interruzione pari, per ciascuna tipologia di utenza e ciascuna tipologia di interruzione, alla somma indicata nella tabella 2.

- 4.2 Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione. Per l'impresa distributrice che eroga il rimborso è fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi previsti dal presente provvedimento.
- 4.3 I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati ai clienti entro il primo ciclo di fatturazione utile trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'interruzione, senza che questi ne facciano richiesta, con le modalità di cui all'articolo 33, comma 33.7 del Testo integrato della qualità. Tale termine è aumentato a 180 (centootanta) giorni nel caso di interruzioni che interessano più di 2 milioni di clienti su base nazionale, secondo la procedura indicata al successivo articolo 7.

Tabella 2: Rimborsi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di qualità per il tempo massimo di ripristino dell'alimentazione

	clienti BT per uso domestico	clienti BT e MT per usi non domestici con potenza inferiore o uguale a 100 kW	clienti BT e per usi non domestici con potenza superiore a 100 kW	clienti MT per usi non domestici con potenza superiore a 100 kW
Superamento standard	30 €	150 €	2 €/kW	1,5 €/kW
per ogni periodo ulteriore	15 € ogni 4 ore	75 € ogni 4 ore	1 €/kW ogni 4 ore	0,75 €/kW ogni 2 ore
Tetto massimo	300 €	1000 €	3.000 €	6.000 €

- 4.4 L'impresa distributrice non è tenuta a corrispondere i rimborsi qualora il cliente non sia in regola con i pagamenti relativi al servizio di distribuzione. L'impresa distributrice, non è altresì tenuta a corrispondere i rimborsi ai clienti MT che non abbiano presentato la dichiarazione di adeguatezza di cui all'art. 33 del Testo integrato della qualità che abbiano presentato una dichiarazione di adeguatezza non completa, non conforme o revocata.
- 4.5 Per i clienti del mercato libero i rimborsi sono corrisposti dal distributore al venditore; il venditore è comunque tenuto ad accreditare al cliente finale il rimborso ricevuto dal distributore attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile o mediante rimessa diretta.
- 4.6 Nei casi in cui un cliente non riceva il rimborso nei termini di cui al comma 4.2, può inoltrare la richiesta alla propria impresa distributrice entro 6 (sei) mesi dal momento in cui si è verificata l'interruzione; l'impresa distributrice valuta la

richiesta ed entro 3 (tre) mesi eroga nel primo ciclo di fatturazione utile le somme dovute o, in caso di rigetto della richiesta, entro lo stesso termine fornisce risposta scritta e motivata al cliente.

- 4.7 Nel documento di fatturazione la causale della detrazione deve essere indicata come “Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, corrisposto in misura forfetizzata. Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l’accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell’interruzione”.

Articolo 5

Attribuzione degli oneri dei rimborsi erogati ai clienti finali

- 5.1 I rimborsi erogati ai clienti dalle imprese distributrici per interruzioni che eccedono gli standard di cui all’articolo 3, che non hanno avuto inizio in periodi di condizioni eccezionali o che non sono dovute a eventi eccezionali, al netto dei tempi imputabili a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, sono corrisposti a titolo di indennizzo automatico ed il loro onere è pertanto a carico dell’impresa medesima, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse a monte nei casi e con le modalità previsti nei commi successivi.
- 5.2 L’impresa distributtrice può rivalersi sull’impresa di trasmissione, o sull’impresa di distribuzione cui è interconnessa a monte, limitatamente alla quota parte dei rimborsi di cui al comma precedente proporzionale alla quota di durata di interruzione con origine rispettivamente sulla rete di trasmissione nazionale o sulla rete di distribuzione a monte, fornendo adeguata documentazione giustificativa tecnica della disalimentazione subita.
- 5.3 Per la quota parte della durata di interruzione con origine sulla rete di trasmissione o su una rete di distribuzione interconnessa a monte, l’impresa di trasmissione o di distribuzione interconnessa a monte che riceve la richiesta di cui al comma precedente è tenuta al pagamento di quanto richiesto dall’impresa distributtrice richiedente, previa verifica della documentazione fornita. In tale caso, qualora sia in grado di dimostrare che l’interruzione è occorsa in periodi di condizioni eccezionali o per eventi eccezionali o si è protratta per casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza di cui all’articolo 6, può rivalersi sul Fondo per eventi eccezionali di cui al successivo articolo 9, ai sensi dei commi seguenti.
- 5.4 Per il pagamento delle quote di rimborsi erogati ai clienti finali per interruzioni che hanno inizio in periodi di condizioni eccezionali sulle reti MT o BT o per effetto di eventi eccezionali, nonché per il reintegro della quota parte dei rimborsi relativi alla durata di interruzione attribuibile a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, le imprese distributrici o l’impresa di trasmissione si rivalgono sul Fondo per eventi eccezionali di cui al successivo articolo 9.

- 5.5 Al Fondo per eventi eccezionali le imprese distributrici o l'impresa di trasmissione accedono altresì per il pagamento delle quote di indennizzi eccedenti il tetto massimo previsto al successivo articolo 8.

Articolo 6

Obblighi di documentazione dei casi di posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza e degli eventi eccezionali

- 6.1 L'impresa distributtrice o l'impresa di trasmissione hanno l'obbligo di documentare i casi di posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino, attraverso apposita modulistica compilata dal preposto alle operazioni, e devono dare conto nel registro delle interruzioni della quota di durata dell'interruzione attribuibile a tali casi, con annotazione separata. Nei casi in cui le posticipazioni o sospensioni delle operazioni di ripristino siano dovute a provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente, l'impresa distributtrice deve conservare tale documentazione per eventuali controlli da parte dell'Autorità.
- 6.2 Le imprese distributrici e l'impresa di trasmissione sono tenute altresì a produrre e conservare, per eventuali controlli da parte dell'Autorità, la documentazione anche fotografica necessaria a comprovare il superamento dei limiti di progetto degli impianti in caso di eventi eccezionali. In tali casi l'impresa distributtrice deve altresì poter dimostrare, su eventuale richiesta dell'Autorità, la corretta progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti coinvolti nelle interruzioni.

Articolo 7

Procedura per l'erogazione di rimborsi nel caso di interruzioni di vasta estensione

- 7.1 Nel caso di interruzioni prolungate, che interessino più di 2 milioni di clienti finali su base nazionale, aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale, si applica la seguente procedura:
- a) le imprese distributrici procedono a stimare, entro 60 (sessanta) giorni dall'evento, l'entità complessiva dei rimborsi dovuti ai clienti finali secondo quanto disposto dall'articolo 3 del presente provvedimento e ne danno comunicazione all'impresa di trasmissione, con indicazione dell'ammontare a carico della stessa, e per conoscenza all'Autorità;
 - b) l'impresa di trasmissione verifica che la stima delle imprese distributrici non superi il tetto massimo di cui al successivo articolo 8; la verifica è compiuta entro 75 (settantacinque) giorni dall'evento ed è formalizzata con comunicazione dell'impresa di trasmissione all'Autorità e alle imprese distributrici;
 - c) qualora l'Autorità non si pronunci in senso diverso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'impresa di trasmissione, la misura dei rimborsi ai clienti finali è confermata secondo quanto disposto dall'articolo 3 del presente provvedimento; in tal caso, qualora il tetto massimo di cui al successivo articolo 8 venga superato, si applica quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 5;

- d) entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla pronuncia dell'Autorità, o in mancanza di tale pronuncia dal termine di cui alla precedente lettera c), l'impresa di trasmissione versa alle imprese distributrici l'ammontare richiesto;
 - e) le imprese distributrici erogano i rimborsi ai clienti finali entro 75 (settaantacinque) giorni dal versamento di cui al comma precedente, dandone comunicazione all'Autorità e all'impresa di trasmissione.
- 7.2 E' fatta salva per l'impresa di trasmissione la possibilità di rivalsa nei confronti di uno o più utenti della rete di trasmissione nazionale, qualora in esito a eventuali istruttorie sia accertata la responsabilità di tali utenti.

Articolo 8

Tetto massimo di esposizione economica per indennizzi

- 8.1 Qualora un'impresa distributrice che per effetto delle disposizioni del presente provvedimento, debba erogare rimborsi a titolo di indennizzo automatico ai sensi del comma 5.1 e tali somme siano complessivamente superiori, su base annua, al 2% dei ricavi riconosciuti all'attività di distribuzione, può richiedere all'Autorità che l'eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposito provvedimento dell'Autorità, a valere sul Fondo per eventi eccezionali.
- 8.2 Ai fini della verifica del tetto massimo di cui al comma precedente, le somme erogate a titolo di indennizzo automatico sono calcolate al netto di eventuali rivalse nei confronti dell'impresa di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse a monte, per le stesse interruzioni o per quota parte di esse.
- 8.3 All'impresa di trasmissione si applica un tetto massimo, su base annua, pari al 7% dei ricavi riconosciuti per l'attività di trasmissione. In caso di superamento di tale tetto, fatte salve le previsioni di cui al precedente articolo 7, l'impresa di trasmissione può richiedere all'Autorità che l'eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposito provvedimento dell'Autorità , a valere sul Fondo per eventi eccezionali.

Articolo 9

Fondo per eventi eccezionali

- 9.1 E' istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico un "Fondo per eventi eccezionali" per il reintegro degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici o dall'impresa di trasmissione per l'erogazione dei rimborsi, o di quote di essi, ai clienti finali, nei casi indicati al precedente comma 2.2.
- 9.2 Il Fondo è alimentato
- a) dai clienti finali, attraverso apposita maggiorazione della tariffa di distribuzione in ragione di un'aliquota annua indicata nella Tabella 3;
 - b) da ciascuna impresa distributrice, attraverso versamenti proporzionali al numero di clienti BT (domestici e non domestici) che subiscono interruzioni di durata superiore a 8 ore, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10;

- 9.3 Il Fondo provvede a finanziare alle imprese distributrici e all'impresa di trasmissione gli oneri relativi ai rimborsi (o alle quote di rimborsi) erogati ai clienti finali per i seguenti casi:
- a) interruzioni prolungate oltre gli *standard* con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione, che hanno inizio in periodi di condizioni eccezionali o sono dovute a eventi eccezionali;
 - b) quota parte di interruzioni prolungate oltre gli *standard* attribuibili a casi di posticipazione e sospensione dei tempi per motivi di sicurezza;
 - c) superamento del tetto massimo di esposizione delle imprese di distribuzione e di trasmissione, di cui al precedente articolo 8.

Tabella 3: Aliquote annue di contribuzione al Fondo grandi eventi a carico dei clienti

	clienti BT per usi domestici	clienti BT per usi non domestici	clienti MT
Aliquota annua	0,35 euro/cliente/anno	1 euro/cliente/anno	10 euro/cliente/anno

Articolo 10

Versamenti e prelievi sul Fondo da parte delle imprese

- 10.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese distributrici versano al Fondo un contributo pari al prodotto del numero di clienti BT disalimentati, nell'anno precedente, per più di 8 ore per una singola interruzione, per un'aliquota pari a 70 euro/cliente BT, al netto di eventuali acconti versati ai sensi del comma successivo. Ai fini di tale conteggio:
- a) non sono conteggiate le interruzioni con origine sulla rete di trasmissione nazionale o con origine su reti di altri esercenti interconnessi a monte;
 - b) non sono conteggiate le interruzioni con origine sulla rete di distribuzione in media e bassa tensione dello stesso esercente, solo se tali interruzioni sono iniziate in periodi di condizioni eccezionali o sono dovute a eventi eccezionali;
 - c) la durata della singola interruzione, ai fini della verifica del superamento della soglia di 8 ore, è valutata al netto di eventuali posticipi e sospensioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, documentati come indicato all'articolo 6 del presente provvedimento.
- 10.2 Entro il 30 settembre di ogni anno, le imprese distributrici versano in acconto al Fondo un ammontare pari al 40% dell'ammontare versato con riferimento all'anno precedente.
- 10.3 Con successivo provvedimento l'Autorità dispone le modalità con cui l'impresa di trasmissione contribuisce al Fondo.
- 10.4 Per accedere al reintegro delle somme corrisposte ai clienti finali, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 9.4, le imprese di distribuzione e/o l'impresa di trasmissione presentano all'Autorità e alla Cassa Conguaglio apposita istanza.

L'istanza contiene il motivo specifico del ricorso al Fondo tra quelli indicati al citato comma 9.4. Le imprese di distribuzione devono inoltre indicare il numero dei clienti interessati, l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 4, riferiti all'evento oggetto dell'istanza, distinguendo i clienti rimborsati per tipo di interruzioni (con o senza preavviso), tipologia di utenza, grado di concentrazione e fasce di durata delle interruzioni prolungate.

- 10.5 Nel caso di ricorso al fondo per casi di posticipazione e sospensione dei tempi per motivi di sicurezza, o per quota parte di indennizzi che eccedono il tetto massimo le imprese di distribuzione devono inoltre indicare nell'istanza tutte le informazioni necessarie a determinare il prelievo dal Fondo.
- 10.6 Trascorsi 30 giorni dall'inoltro dell'istanza all'Autorità senza che questa si pronunci, l'istanza si intende approvata e la Cassa Conguaglio può procedere al versamento della somma richiesta a valere sul Fondo. Il termine può essere sospeso per richiesta di informazioni integrative da parte degli Uffici dell'Autorità, che hanno facoltà di richiedere informazioni anche per accertare la corretta progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti coinvolti nelle interruzioni prolungate o estese. Sono fatti salvi eventuali conguagli in seguito a controlli disposti dall'Autorità.

Articolo 11

Comunicazione dell'esercente all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni

- 11.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, ogni impresa distributrice comunica all'Autorità il numero totale di clienti finali interessati da interruzioni lunghe prolungate oltre gli standard di cui all'articolo 3 e l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 4, riferiti all'anno precedente e distinguendo i clienti rimborsati per tipo di interruzioni (con o senza preavviso), tipologia di utenza, grado di concentrazione e fasce di durata delle interruzioni prolungate.
- 11.2 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti per controlli, anche a campione, atti ad accertare la veridicità di tali informazioni e ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva e per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

Articolo 12

Piani di emergenza

- 12.1 Le imprese distributrici presentano all'Autorità, anche in forma associata, una linea guida per la predisposizione dei piani di emergenza elaborata con il supporto del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e in collaborazione con l'impresa di trasmissione. Ogni impresa distributrice si dota di un piano di emergenza conforme a tali linee guida.
- 12.2 Le linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza forniscono indicazioni almeno riguardo a:
- a) individuazione delle figure organizzative coinvolte nella gestione dell'emergenza;

- b) definizione delle modalità e dei mezzi previsti per monitorare le condizioni del servizio e per ricevere le segnalazioni di situazioni tali da portare a successivi stati di emergenza;
- c) definizione dei criteri per valutare la gravità e lo sviluppo di situazioni tali da portare a successivi stati di emergenza;
- d) definizione delle risorse operative necessarie e disponibili in relazione ai diversi stati di emergenza;
- e) modalità di comunicazione delle informazioni per la gestione dell'emergenza all'interno del soggetto distributore e nei confronti dell'esterno.

Articolo 13

Misure per evitare doppie compensazioni o doppie penalizzazioni

- 13.1 Al fine di evitare doppie compensazioni ai clienti, le interruzioni prolungate che ai sensi del presente provvedimento danno luogo a rimborsi a titolo di indennizzo a carico dell'impresa distributrice sono escluse dall'indicatore di continuità, di cui all'articolo 31 del Testo integrato della qualità, utilizzato per la verifica degli *standard* relativi al numero massimo di interruzioni per i clienti MT.
- 13.2 Al fine di evitare doppie penalizzazioni alle imprese distributrici, le interruzioni prolungate che ai sensi del presente provvedimento danno luogo a rimborsi a titolo di indennizzo a carico dell'impresa distributrice sono conteggiate fino alla concorrenza dello *standard* nell'indicatore di continuità, di cui all'articolo 19 del Testo integrato della qualità, utilizzato per la verifica dei livelli tendenziali di continuità per ambito territoriale.

Articolo 14

Decorrenza delle disposizioni e disposizioni transitorie

- 14.1 Per consentire alle imprese distributrici di adeguare le proprie procedure, nonché per tenere conto dei tempi di introduzione degli obblighi di registrazione individuale delle interruzioni per clienti BT di cui alla deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2006, n. 122/06, gli *standard* di qualità e i rimborsi automatici di cui al presente provvedimento decorrono:
 - a) dall'1 luglio 2009 per l'impresa di trasmissione e per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2006;
 - b) dall'1 gennaio 2011 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 50.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre 2006;
 - c) dall'1 gennaio 2012 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 50.000 alla data del 31 dicembre 2006;
 - d) dall'1 gennaio 2013 per le imprese distributrici con numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2006.

- 14.2 Nel caso di superamento, a partire dal 2008, delle soglie dimensionali indicate al precedente comma, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'impresa distributrice supera la predetta soglia.
- 14.3 Per le imprese distributrici che intendono adottare il regime operativo C, previsto dal comma 14.6 dalla delibera n. 122/06, con l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, la data di entrata in vigore degli obblighi è fissata al 1° gennaio 2010.
- 14.4 Qualora le imprese distributrici non siano completamente in grado, per effetto dei termini di gradualità nella messa a regime della registrazione esatta dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni, previsti dall'articolo 14 del Testo integrato della qualità, di identificare tali clienti con strumenti automatici sull'intera rete, le stesse imprese adottano la migliore approssimazione possibile in occasione di interruzioni prolungate e limitatamente alla porzione di rete interessata e non ancora dotata di strumenti di identificazione automatica.
- 14.5 Gli obblighi di versamento al Fondo previsti all'articolo 10 decorrono a partire dal 1 luglio 2008; per il solo versamento del 31 marzo 2009, ai fini di quanto previsto dal precedente comma 10.1, l'ammontare è riferito al numero di clienti BT disalimentati per più di 8 ore nel semestre 1 luglio 2008 – 31 dicembre 2008. L'acconto da versare entro il 30 settembre 2009 è pari al 40% della somma versata il 31 marzo 2009.

Scheda: modalità di calcolo per l'identificazione di periodi di condizioni eccezionali (reti MT/BT)

(richiamata dall'articolo 1, comma 1 dello schema di provvedimento)

Indicando con:

$Nh6MT^j$ numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT, escluse le interruzioni con origine sui trasformatori AT/MT, per qualunque causa, iniziate in un periodo di 6 ore (0.00-6.00; 6.00-12.00; 12.00-18.00; 18.00-24.00) di ogni giorno nell'anno t nella provincia, o parte di provincia, j servita dalla stessa impresa distributrice;

$MTR(Nh6MT^j)$ valore medio triennale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT per periodi di 6 ore, per qualunque causa, nell'ultimo triennio precedente l'anno t per il quale sono disponibili dati completi (anni $t-2$, $t-3$ e $t-4$), nell'area territoriale j (nella media sono inclusi tutti i periodi di 6 ore del triennio, anche quelli con 0 interruzioni);

$Nh6BT^j$ numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine BT, incluse le interruzioni con origine sui trasformatori MT/BT, per qualunque causa, iniziate in un periodo di 6 ore (0.00-6.00; 6.00-12.00; 12.00-18.00; 18.00-24.00) di ogni giorno nell'anno t nella provincia, o parte di provincia, j servita dalla stessa impresa distributrice;

$MTR(Nh6BT^j)$ valore medio triennale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine BT per periodi di 6 ore, per qualunque causa, nell'ultimo triennio precedente l'anno t per il quale sono disponibili dati completi (anni $t-2$, $t-3$ e $t-4$), nell'area territoriale j (nella media sono inclusi tutti i periodi di 6 ore del triennio, anche quelli con 0 interruzioni).

Per le interruzioni con origine MT (escluse le interruzioni con origine sui trasformatori AT/MT) e per le interruzioni BT si considerano "periodi di condizioni eccezionali" i periodi intercorrenti tra gli istanti H1 e H2, determinati come segue per ogni provincia (o parte di provincia) j servita dalla stessa impresa distributrice:

se in un gruppo di 6 ore $Nh6MT^j > 2,3 + 9,4 * MTR(Nh6MT^j)$, allora:

H1 = 3 ore prima dell'inizio del gruppo di 6 ore considerato e

H2 = 3 ore dopo la fine del gruppo di 6 ore considerato

Per le sole interruzioni con origine BT (incluse le interruzioni con origine sui trasformatori MT/BT) si considerano "periodi di condizioni eccezionali", qualora non già identificati per effetto della regola precedente, i periodi intercorrenti tra gli istanti H1 e H2, determinati come segue per ogni provincia (o parte di provincia) j servita dalla stessa impresa distributrice:

se in un gruppo di 6 ore $Nh6BT^j > 3,5 + 7,1 * MTR(Nh6BT^j)$, allora:

H1 = 3 ore prima dell'inizio del gruppo di 6 ore considerato e

H2 = 3 ore dopo la fine del gruppo di 6 ore considerato.

Ai soli fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, vengono identificate come eccezionali le sole interruzioni (registrate con criterio di utenza) la cui durata è superiore al 3° quartile della distribuzione delle durate delle interruzioni della provincia considerata, o parte di provincia, servita dalla stessa impresa distributrice, nel triennio considerato.